



# COMUNE DI QUALIANO

## PROVINCIA DI NAPOLI

Settore 1 Affari Generali

### Deliberazione del Commissario ad ACTA

n. 05 del 24/06/2014	Oggetto:. Approvazione Regolamento per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
-------------------------	---

L' anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore \_\_\_\_ il commissario ad acta Dr.ssa Mirella Murolo nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania N.28 del 25/01/2014 e successivamente con decreto DPGR n° 105 del 23/4/2014, assistito dal Segretario Generale Dr. Amedeo Rocco.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di questo Ente per i servizi delle politiche sociali relative al Piano di zona ;

Il Commissario ad ACTA

#### **Premesso:**

- che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*) e la Legge 23 ottobre 2007 n. 11 della Regione Campania (*“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328”*) hanno individuato il *“Piano di Zona”* come lo strumento attraverso il quale i Comuni, organizzati in ambiti territoriali sociali, devono provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle politiche locali di intervento nel settore sociale e socio - sanitario, al fine di garantire l'attuazione dei diritti di cittadinanza;
- che l'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11, ha altresì riconosciuto alla Regione il compito di definire, con l'adozione del Piano Sociale Regionale, i principi di indirizzo e coordinamento a cui i singoli ambiti sociali devono ispirarsi per la programmazione e l'implementazione, nei territori di loro competenza, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari;
- che i comuni, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 134 del 27 maggio 2013 è stato approvato il Piano Sociale Regionale che detta le priorità della programmazione regionale per il triennio 2013-2015 e che per la transizione dalla programmazione del I triennio – I PSR, alla programmazione del II triennio dovranno essere accolte le finalità e gli obiettivi del Piano Sociale Regionale e gli atti di indirizzo della Giunta Regionale della Campania;
- che con successivo Decreto Dirigenziale n. 308 del 17.06.2013, la Giunta Regionale, ha poi fornito le *“Indicazioni operative per l'adozione dei Piani di Zona triennali”* (cd. Linee guida), illustrando le modalità di elaborazione e di presentazione dei Piani di Zona degli Ambiti sociali per il triennio 2013 –2015;
- che con deliberazione n. 590 del 20 dicembre 2013, la Giunta regionale ha disposto di procedere, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n.11/2007 all'esercizio dei poteri sostitutivi nei

confronti dei Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca appartenenti all'ambito territoriale N16, attraverso la nomina di un commissario ad acta a motivo della mancata adozione e sottoscrizione della forma associativa ex articolo 10, comma 2, legge regionale n.11/2007 e della mancata adozione del piano di zona attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007, essenziali per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;

- che con Decreto il Presidente Giunta Regionale n. 28 del 25.01.2014 in attuazione della DGR n. 591 del 20 dicembre 2013, ha nominato il Commissario ad Acta per l'adozione del Piano Sociale di zona 2013 per i Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca aggregati nell'Ambito Territoriale N16, in sostituzione degli ordinari organi comunali, per un periodo di giorni 60;
- che essendo trascorso infruttuoso detto periodo, con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 105 del 23/4/2014 è stato rinnovato l'incarico al medesimo Commissario ad acta;
- che i Comuni dell'Ambito NA16 hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, approvata con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 10/3/2014.

### **Considerato**

che secondo le *“Indicazioni operative per l'adozione dei Piani di zona Triennali”* ( linee guida) i comuni associati devono adottare dei regolamenti di ambito previsti dagli articoli 10,24 e 41 della L.R. 11/2007 necessari alla gestione del sistema integrato.

### **Visto**

- a. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- b. la legge 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328";
- c. la DGR n. 134 del 27 maggio 2013 ad oggetto "Piano sociale regionale 2013-2015, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11";
- d. la circolare della Giunta Regionale della Campania - AGC n 18 prot. n.0860236 del 21/11/2012 ad oggetto "Indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi ambiti", come definiti dalla D.G.R.C. n.320/2012;
- e. la circolare della Giunta regionale della Campania - AGC 18 n. 0957445 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Nuovi ambiti sociali territoriali. Avvio e gestione dei servizi nelle more dell'approvazione del Piano Sociale di Zona".

**Visti** i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267\2000;

### **DELIBERA**

- di approvare il *“Regolamento per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”*, costituito da n° 15 articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Commissario ad Acta  
F.to D.ssa Mirella Murolo

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. ssa Mirella Murolo


f.to Dott. Amedeo Rocco

---

---

PER COPIA CONFORME: 24.6.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Amedeo Rocco



---

---

Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.6.2014;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.6.2014

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Amedeo Rocco



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

***Regolamento d'Ambito per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e  
accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e  
all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali***

**Premessa**

Il presente regolamento va a definire le modalità di concessione degli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali, assumendo come principi generali quelli di cui:

- alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, *“Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- al *“Regolamento Regionale n. 6/2006 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, diversamente abili e minori”*, pubblicato sul BURC n. 1 del 02/01/2007.
- alla L.R. 11/2007 *“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”*. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328, pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007;
- alla Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 06/12/2011 *“Linee guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri – modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico”* pubblicato sul BURC n. 79 del 27/12/2011.
- al *“Regolamento 7 aprile 2014 ,n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007,n.11 (legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328) ;*

**Art. 1**

**Oggetto**

Gli enti titolari di strutture o servizi in possesso dei requisiti specifici definiti nel Catalogo di cui alla delibera di GRC n° 107 del 23/4/2014 ricadenti nel territorio dell'Ambito N16 devono presentare richiesta di autorizzazione e/o di accreditamento all'amministrazione competente dell'ambito territoriale N16 con le modalità riportate nei successivi articoli.

**Art. 2**

**Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali necessita il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:

- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non sono stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;

c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;

d) adozione della carta dei servizi;

e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;

f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;

g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;

h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;

i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.

2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d'ufficio, in base all'indicazione, nell'istanza presentata dal soggetto prestatore, dell'amministrazione che detiene gli atti.

3. All'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semi-residenziali se:

a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;

b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;

c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

**Art. 3**

**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 2 e specifici del servizio riportati nel catalogo;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
  - c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
  - d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
  - e) relazione sulla gestione delle emergenze;
  - f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
  - g) copia della carta dei servizi;
  - h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.
3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il provvedimento di autorizzazione indica:
  - a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;
  - b) la denominazione e la tipologia del servizio;
  - c) i destinatari delle attività del servizio;
  - d) l'ubicazione del servizio;
  - e) la capacità ricettiva massima.
5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.

**Art. 4**

**Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali**

1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
  - b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
  - c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente.
2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445 del 2000 e indica:
- a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
  - b) la tipologia del servizio;
  - c) i destinatari delle attività del servizio;
  - d) l'ubicazione del servizio.
3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
  - b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
  - c) copia della carta dei servizi;
  - d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al DPR n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.

9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale i dati relativi alla segnalazione certificata secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.

### **Art.5**

#### **Autorizzazione per servizi sperimentali**

1. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel catalogo, volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

2. Non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti per l'esercizio dei servizi già contemplati nel catalogo.

3. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato alla sperimentazione.

4. L'autorizzazione per l'attività di servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).

5. L'autorizzazione di servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 4, comma 1.

6. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di servizi sperimentali i soggetti locali, pubblici o privati, presentano all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme prescritte dall'articolo 38 del DPR n. 445 del 2000.



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

L'istanza è corredata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445 del 2000 di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento 7 aprile 2014 , n. 4, di attuazione di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007,n.11, e dall'elaborato progettuale che specifica:

- a) la descrizione del servizio e le caratteristiche innovative dello stesso;
- b) la tipologia dei destinatari;
- c) la capacità ricettiva;
- d) le figure professionali impiegate e il rapporto numerico rispetto agli utenti;
- e) la prevista ubicazione del servizio;
- f) i contenuti della carta dei servizi.

7. L'amministrazione competente, entro dieci giorni dal ricevimento, invia l'istanza di autorizzazione e la documentazione di corredo alla Direzione generale della Giunta regionale.

8. La Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica all'amministrazione competente e all'istante il proprio parere vincolante in ordine alla coerenza delle attività del servizio proposto con gli indirizzi contenuti nel piano sociale regionale.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 8, l'amministrazione competente, all'esito del parere della Direzione generale della Giunta regionale e dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne invia copia alla menzionata Direzione generale e all'istante.

10. La presentazione dell'istanza di autorizzazione avviene entro e non oltre il termine di scadenza del secondo anno di vigenza del piano sociale regionale che detta gli indirizzi per la sperimentazione. Le istanze pervenute all'amministrazione competente oltre detto termine sono rigettate.

11. L'autorizzazione sperimentale è valida per un periodo temporale non superiore a 2 anni dalla data di emissione del provvedimento di rilascio.

12. Entro il termine di validità dell'autorizzazione, l'amministrazione competente, di concerto con la Direzione generale della Giunta regionale, sentito il prestatore, valuta l'andamento della sperimentazione. Se l'esito della sperimentazione è positivo, la Regione aggiorna il catalogo dei servizi e l'amministrazione competente provvede al rilascio di autorizzazione definitiva entro quarantacinque giorni dalla emissione del provvedimento regionale di aggiornamento. Nel periodo transitorio previsto per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, si intende prorogata la validità dell'autorizzazione sperimentale.

### **Art. 6**

#### **Requisiti per l'accreditamento**

1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 2, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

pubblici.

2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 4, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:

a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.

c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:

1) obiettivi generali e specifici del servizio;

2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;

4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;

5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, ("Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale"), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria

del d.P.C.M. 29 novembre 2001, ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza"), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.

5. Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.

## **Art. 7**

### **Procedura per l'accreditamento**

1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000. All'atto della presentazione



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del DPR n. 445 del 2000 attestanti:

- 1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
- 2) in mancanza di autorizzazione il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 comma 1 e 3;
- 3) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).

3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del DPR n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 6, comma 2 e 3;

b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;

d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:

- 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
- 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
- 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
- 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
- 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
  - 5.1 - riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
  - 5.2- supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

4. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dall'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

requisiti previsti dall'articolo 6, svolta secondo la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione competente è valido per l'intero territorio regionale.

6. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

7. L'accREDITAMENTO non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

**Art. 8**

**Amministrazione competente**

L'Amministrazione competente titolare dei compiti e delle funzioni relativi all'autorizzazione e vigilanza delle strutture, dei servizi e dei soggetti che provvedono alla gestione dell'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è individuato nella Commissione Tecnica Consultiva.

La Commissione Tecnico Consultiva è costituita da:

- Responsabile del SUAP del Comune Capofila con funzioni di Presidente;
- Coordinatore dell'Ambito Territoriale N16;
- Referente dell'Ufficio di Piano competente per area di intervento (anziani, disabili, minori, responsabilità familiari, ecc.);
- Responsabile del SUAP o dell'Ufficio Attività Produttive del Comune dove è situata la struttura.
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui è situata la struttura;
- Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune in cui è situata la struttura.

La Commissione Tecnico Consultiva potrà essere integrata, se indispensabile, da un medico del Dipartimento di Prevenzione designato dall'ASL NA 2 Nord.

La Commissione Tecnico Consultiva, così come designata dal Coordinamento Istituzionale, ha la propria sede presso il Comune capofila.

La Commissione Tecnico Consultiva svolge funzioni di:

- Garanzia del rispetto delle regole
- Individuazione delle tipologie di servizio per aree di intervento
- Verifica dei requisiti indicati per ciascuna tipologia dal Regolamento ed eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano Sociale Regionale di tipo organizzativi, professionali, funzionali comuni a cura dei Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano, dei requisiti strutturali ed ambientali e di quelli specifici a cura dell'Ufficio Tecnico/Urbanistico e del SUAP/Attività Produttive;
- Assicura l'aggiornamento dei dati ed il mantenimento dei requisiti minimi.

**Art. 9**

**Disposizioni transitorie**

1. I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 23



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

novembre 2009, si intendono autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 /2009 si intendono definitive previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. L'amministrazione competente acquisisce i dati e la documentazione afferenti i prestatori autorizzati o accreditati che esercitano le attività di servizi nell'ambito del territorio di competenza.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun ambito territoriale, conformemente alla forma associativa prescelta, individua l'amministrazione competente e la comunica alla Direzione generale della Giunta regionale.

5. In caso di mancata individuazione dell'amministrazione competente entro il termine previsto dal comma 4 le funzioni ad essa riservate ai sensi del presente regolamento sono esercitate dal comune capofila dell'ambito territoriale oppure dalla forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, fino all'individuazione, da parte dell'ambito, dell'amministrazione competente.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori già accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009, integrano la documentazione originariamente consegnata con gli atti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il prestatore decade dall'accreditamento, in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento oppure di mancato adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, nel termine previsto dal primo periodo del presente comma.

7. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori dei servizi residenziali e semiresidenziali già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del regolamento regionale emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009 presentano l'istanza di autorizzazione definitiva secondo la disciplina del presente regolamento. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il predetto termine di centottanta giorni il prestatore si intende privo di autorizzazione.

8. L'autorizzazione rilasciata ai servizi sperimentali a favore di persone con disagio psichico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 06/12/2011, è convertita in autorizzazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

9. Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento.

10. La regione provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione delle tariffe dei servizi. Nel periodo transitorio, si applicano le tariffe/rette definite con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1351 del 20/07/2007 e n. 666 del 06/12/2011.

**Art. 10**

**Registro Unico d'Ambito dei Soggetti Accreditati**

Il Comune capofila dell'Ambito N16 istituisce apposito Registro Unico d'Ambito dove sono iscritti i soggetti accreditati che erogano servizi socio assistenziali nei Comuni ricadenti



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

nell'ambito territoriale. Il Registro è istituito per aree tematiche definite nel D.P.G.R.C. n. 16/2009 dove vengono iscritte le strutture ed i soggetti accreditati.

La revoca dell'accreditamento determina la cancellazione dei soggetti erogatori di servizi socio assistenziali dal Registro.

Il Registro Unico d'Ambito dei Soggetti Accreditati resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza annuale. Pertanto le domande di accreditamento che perverranno successivamente alla prima scadenza saranno ugualmente esaminate e, in caso di esito positivo, saranno inserite nel Registro al primo aggiornamento annuale utile.

**Art. 11**

**Cancellazione dal Registro Unico d'Ambito**

La cancellazione dal Registro Unico per soggetti accreditati è disposta:

- per accertata perdita dei requisiti necessari;
- su richiesta del legale rappresentante;
- per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta (revisione periodica art. 23 Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n. 11/07 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16/2009).

**Art. 12**

**Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine l'amministrazione competente:

- a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
- b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
- c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
- e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
- f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
**Legge 328/00**

3. La Direzione generale della Giunta regionale stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.

**Art. 13**

**Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività**

1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l'amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo.
4. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge.
5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.
6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall'adozione, alla Direzione generale della Giunta regionale.

**Art. 14**

**Rinvio**

Per tutto quanto non previsto e/o omesso nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed al relativo *Regolamento di attuazione del 7 aprile 2014, n. 4*, pubblicato sul Burc Regione Campania n. 28 del 28/04/2014



**AMBITO TERRITORIALE N 16**  
**Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca ASL NA 2**  
**Nord**  
**Comune capofila: Melito di Napoli**  
***Legge 328/00***

**Art. 15**  
**Obblighi di pubblicità**

Il presente documento, con tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale di ciascun Comune appartenente all'Ambito Sociale N16. Con le medesime modalità sono pubblicate le carte dei servizi adottate per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.